



**LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1997, N. 21
(modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24)**

**NORME PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO
(supplemento al B.u.R. n. 37 del 15/09/1999)**

ARTICOLI ESTRATTI

Titolo II. PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE

**Capo I. FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE
DELLE PICCOLE IMPRESE**

**Art. 4.
(Istituzione del Fondo)**

- 1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.**
- Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
- Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
- Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.
- Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A.
- Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.

**Art. 5.
(Programma degli interventi)**

- 1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.**
- Il citato programma individua e determina:
 - a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
 - b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);



- c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
- d) gli indirizzi attuativi di intervento.

Art. 6. **(Gestione del Fondo)**

Al Fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonché le indennità per l'istruttoria delle richieste di intervento.

Con il rendiconto periodico si dà atto sia della gestione complessiva del Fondo sia delle specifiche gestioni pertinenti a ciascuna delle sezioni eventualmente previste.

Il programma degli interventi previsto all'articolo 5 è attuato dall'ente gestore del Fondo.

Il gestore del Fondo è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale, entro un termine di scadenza che verrà individuato con la convenzione prevista al comma 5, un bilancio consuntivo della gestione finanziaria del Fondo.

I rapporti tra Regione ed Ente gestore sono regolati da apposita convenzione il cui schema verrà approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7. **(Gruppo tecnico di valutazione)**

1. Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo viene istituito, per ciascuna sezione del Fondo, con determinazione della Direzione regionale competente per materia, un Gruppo tecnico di valutazione, composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede;

b) un esperto individuato dall'ente gestore;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Per il regolare funzionamento del Gruppo, che opera sulla base dei criteri definiti dal programma di cui all'articolo 5, gli enti interessati provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti che sostituiscono i primi in caso di impedimento.

3. Il Gruppo delibera a maggioranza dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria del Gruppo e le spese di funzionamento sono assicurate dall'ente gestore.

Art. 8. **(Relazione annuale)**

1. Il Gruppo tecnico di valutazione è tenuto a predisporre e ad inviare alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. Tale relazione indica il numero delle domande presentate e di quelle accolte, la suddivisione per tipologia di attività delle imprese finanziate, le aree geografiche interessate e i risultati ottenuti con gli interventi attuati.

2. comma abrogato

Capo II. AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO **... omissis ...**

Art. 15. **(Anticipazioni finanziarie tramite il Fondo regionale)**



1. **I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non può superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'articolo 5 ed è erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento. (17)**
2. I finanziamenti disposti a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, saranno erogati al tasso e con le modalità che verranno determinati nel programma degli interventi di cui all'articolo 5. In ogni caso la durata dei finanziamenti regionali non potrà superare i sessanta mesi.
3. La Finpiemonte S.p.A. provvede al finanziamento dei progetti approvati dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'articolo 7, alla condizione che l'impresa sia stata giudicata affidabile, per l'importo richiesto, da parte dell'istituto di credito indicato dall'impresa e convenzionato con l'ente gestore, al quale spetta l'erogazione del finanziamento.
4. Le operazioni di finanziamento disposte ai sensi del presente articolo sono assistite da garanzia dei Confidi. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.
5. Le domande di finanziamento devono essere presentate all'ente gestore, sottoscritte dal titolare legale rappresentante dell'impresa richiedente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di finanziamento, la domanda, con la relativa istruttoria, è sottoposta al parere del Gruppo tecnico di valutazione, di cui all'articolo 7.